

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 gennaio 2014

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4.

Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (14G00011)...

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 gennaio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Civitavecchia e nomina del commissario straordinario. (14A00428).....

Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 gennaio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Anagni e nomina del commissario straordinario. (14A00429)

Pag. 6

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013, nel territorio della regione Veneto. (14A00405)

Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 24 gennaio 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni. (14A00621).....

Pag. 8



**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

DECRETO 23 ottobre 2013.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. (Decreto n. 1993). (14A00417) Pag. 11

Ministero della salute

DECRETO 19 dicembre 2013.

Approvazione del programma, per la regione Toscana, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (14A00391) ... Pag. 13

DECRETO 19 dicembre 2013.

Approvazione del programma, per la regione Puglia, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (14A00392) Pag. 16

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 10 gennaio 2014.

Attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, dell'articolo 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (14A00434) Pag. 19

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 31 ottobre 2013.

Misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner). (14A00384) Pag. 24

DECRETO 31 ottobre 2013.

Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi «*Citrus Tristeza Virus*». (14A00385) Pag. 26

DECRETO 9 gennaio 2014.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria». (14A00485) Pag. 32

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 4 dicembre 2013.

Modifiche all'art. 8 del decreto 29 luglio 2013, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. (14A00433) Pag. 33

**Presidenza del Consiglio
dei Ministri**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 20 dicembre 2013.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2013-2015, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. (14A00406) Pag. 34

DECRETO 20 dicembre 2013.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2013-2015 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. (14A00416). Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 gennaio 2014.

Esclusione del medicinale idrocortisone (Prenadren) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 23/2014). (14A00487) Pag. 37

DETERMINA 22 gennaio 2014.

Aggiornamento parziale della determina 18 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 48/2014). (14A00488) Pag. 38



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2013.

Misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner);

Considerata la necessità di dare attuazione alla decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214/2005;

Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 12 e 13 marzo 2013;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 luglio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Divieti riguardanti Epitrix cucumeris (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner), in seguito «gli organismi specificati», non devono essere introdotti o diffusi nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

*Introduzione di tuberi di patate
nella Repubblica italiana*

1. I tuberi di *Solanum tuberosum* L., compresi quelli destinati alla piantagione, in seguito «tuberi di patate», originari di paesi terzi nei quali sia nota la presenza di uno

o più degli organismi specificati, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo se conformi alle prescrizioni specifiche per l'importazione di cui all'allegato I, sezione 1, comma 1.

2. Al loro ingresso nella Repubblica italiana i tuberi di patate sono ispezionati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata, conformemente all'allegato I, sezione 1, comma 5.

Art. 3.

Circolazione di tuberi di patate all'interno dell'Unione

1. I tuberi di patate originari delle zone delimitate all'interno dell'Unione conformemente all'art. 5 possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, comma 1.

2. I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma dell'art. 2 da Paesi terzi in cui sia nota la presenza di uno o più degli organismi specificati, possono essere fatti circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, comma 3.

Art. 4.

Indagini e notifiche degli organismi specificati

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano, nei territori di propria competenza, indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate e, ove opportuno, in altre piante ospiti.

I Servizi fitosanitari regionali notificano i risultati di tali indagini al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 marzo di ogni anno utilizzando lo schema fornito dal Servizio fitosanitario centrale.

2. Chiunque sospetti o accerti la presenza dell'organismo specificato è obbligato a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 5.

Zone delimitate e misure da adottare in tali zone

1. Qualora un Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle indagini di cui all'art. 4, comma 1, o in base ad altre prove, confermi la presenza di un organismo specificato in una parte del territorio di competenza, esso delimita immediatamente un'area corrispondente alla zona infestata e a una «zona tampone», conformemente all'allegato II, sezione 1. All'interno della zona delimitata adotta le misure di cui all'allegato II, sezione 2.

2. Laddove un Servizio fitosanitario regionale adotti le misure di cui al comma 1, notifica immediatamente al Servizio fitosanitario centrale l'elenco delle zone delimitate e fornisce informazioni circa la loro delimitazione, allegando mappe che ne illustrino la posizione nonché una descrizione delle misure adottate nelle suddette aree.



Art. 6.

Applicazione

Il presente decreto si applica fino al 30 settembre 2014.

Il presente decreto ministeriale sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2013

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 154

ALLEGATO I

SEZIONE 1

Prescrizioni specifiche relative all'introduzione nell'unione

1) Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 214/2005, i tuberi di patate originari di paesi terzi nei quali uno o più degli organismi specificati siano notoriamente presenti devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, di cui all'art. 36, comma 1, lettera d) del suddetto decreto («il certificato»), che include, nella rubrica «dichiarazioni supplementari», l'informazione di cui ai punti 2 e 3;

2) Il certificato deve includere le informazioni di cui alla lettera a) oppure quelle di cui alla lettera b):

a) i tuberi di patate sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne da organismi nocivi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b) i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 %, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l'assenza del rischio di diffusione.

3) Il certificato deve riportare quanto segue:

a) deve attestare che, nel corso di un'ispezione ufficiale effettuata immediatamente prima dell'esportazione, i tuberi di patate sono risultati indenni dagli organismi specificati, privi di qualsiasi sintomo della loro presenza e contenenti non più dello 0,1 % di terra;

b) deve attestare che il materiale d'imballaggio contenente i tuberi di patate destinati all'importazione è pulito.

4) Qualora venga fornita l'informazione di cui alla lettera a), comma 2, il nome della zona indenne da organismi nocivi deve essere indicato alla rubrica «Luogo d'origine».

5) I tuberi di patate introdotti nella Repubblica italiana conformemente ai paragrafi da 1 a 4 devono essere ispezionati ai punti d'entrata o presso il luogo di destinazione stabilito a norma del decreto ministeriale 16 ottobre 2006 al fine di confermarne la conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

SEZIONE 2

Condizioni per la circolazione

1) I tuberi di patate originari di zone delimitate all'interno dell'Unione possono essere trasportati da tali aree verso zone non delimitate all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al decreto legislativo n. 214/2005 alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e se soddisfanno le condizioni di cui al comma 2.

2) I tuberi di patate devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) i tuberi di patate sono stati coltivati in un luogo di produzione o da un produttore registrato, oppure trasferiti da un magazzino o centro di spedizione registrato, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 214/2005;

b) i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 %, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l'assenza del rischio di diffusione; e

c) il materiale d'imballaggio utilizzato per la circolazione dei tuberi è pulito.

3) I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma della sezione 1 da paesi terzi in cui gli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione solo se accompagnati dal passaporto fitosanitario di cui al comma 1.

ALLEGATO II

ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL'ART. 5

SEZIONE 1

Definizione delle zone delimitate

1) Le zone delimitate sono costituite da:

a) una zona infestata che comprenda come minimo i campi in cui è stata confermata la presenza di un organismo specificato nonché quelli in cui sono stati coltivati tuberi di patate infestati; e

b) una zona tampone che si estenda almeno 100 m oltre i confini della zona infestata. Laddove una parte di un campo rientri in tale estensione, l'intero campo entrerà a far parte della «zona tampone».

2) Nei casi in cui diverse «zone tampone» si sovrappongano o siano geograficamente prossime, occorrerà definire una zona delimitata che includa la superficie delle zone delimitate in questione e le aree comprese tra di esse.

3) Per definire le zone infestate e le «zone tampone» i Servizi fitosanitari regionali dovranno, sulla base di fondati principi scientifici, considerare i seguenti elementi: la biologia degli organismi specificati, il livello di infestazione, la distribuzione delle piante ospiti, le prove di insediamento degli organismi specificati, la capacità di diffusione spontanea degli organismi specificati.

4) Se la presenza di un organismo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona infestata e della «zona tampone» andranno modificati di conseguenza.

5) Qualora in base alle indagini di cui all'art. 4, comma 1, l'organismo specificato non venga rilevato per un periodo di due anni in una zona delimitata, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dovrà confermare che tale organismo non è più presente nella suddetta zona e che la stessa non è più una zona delimitata. Sarà tenuto a informare il Servizio fitosanitario centrale.

SEZIONE 2

Misure nelle zone delimitate di cui all'art. 5, comma 1, secondo comma

Le misure adottate dai Servizi fitosanitari regionali nelle zone delimitate devono includere almeno quanto segue:

1) misure volte all'eradicazione o al contenimento degli organismi specificati, compresi trattamenti e disinfestazioni, nonché il divieto, all'occorrenza, di piantare piante ospiti;

2) monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati mediante idonee indagini;

3) sorveglianza della circolazione dei tuberi di patate al di fuori delle zone delimitate.

14A00384

